



www.italy-ontheroad.it

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite in Italia aggiornato al **15/07/2021**.

ALBANIA *	FINLANDIA	LUSSEMBURGO	REPUBBLICA SLOVACCA
ALGERIA	FRANCIA	MACEDONIA	ROMANIA
ARGENTINA	GERMANIA	MALTA	Rep. SAN MARINO
AUSTRIA	GIAPPONE	MAROCCO	SLOVENIA
BELGIO	SRY LANKA ⁴	MOLDOVA	SPAGNA
BULGARIA	GRECIA	<u>NORVEGIA</u>	SVEZIA
CIPRO	IRLANDA	PAESI BASSI	SVIZZERA ^{***}
CROAZIA	<u>ISLANDA</u>	POLONIA	TAIWAN
DANIMARCA	LETTONIA	PORTOGALLO	TUNISIA
EL SALVADOR ^{**}	LIBANO	PRINCIPATO di MONACO	TURCHIA
ESTONIA	<u>LIECHTENSTEIN</u>	REPUBBLICA CECA	UNGHERIA
FILIPPINE	LITUANIA	REPUBBLICA COREA sud	BRASILE ⁹

In grassetto gli Stati della Comunità Europea, in corsivo gli Stati SEE.

* Accordo valido fino al 12/7/2026; ** Accordo valido fino al 04/8/2021; *** Accordo valido fino al 12/6/2026;

⁴ Accordo valido fino al 04/3/2022; ⁹ accordo valido fino al 13/1/2023

Elenco degli Stati le cui autorità rilasciano patenti di guida che possono essere convertite solo per alcune categorie di cittadini.

CANADA	Personale diplomatico e consolare.
CILE	Diplomatici e loro familiari.
STATI UNITI	Personale diplomatico e consolare e loro familiari.
ZAMBIA	Cittadini in missione governativa e loro familiari.

Si precisa che:

Le **PATENTI** rilasciate dai **Paesi comunitari** possono essere convertite senza esame, oppure il titolare ne può richiedere il riconoscimento una volta acquisita la residenza in Italia; ma non hanno alcun obbligo di convertire la patente, né di farla riconoscere. Esistono **PATENTI** rilasciate da **Paesi comunitari che non prevedono alcuna scadenza** o il cui periodo di validità è superiore a quello previsto dall'art. 126 CdS. Ribadendo che il titolare di patente comunitaria non è obbligato a convertirla, egli deve comunque adeguarsi a quanto disposto a livello nazionale in materia di rinnovo del documento, anche se su di esso non è riportata la scadenza o se questa è superiore a quella normalmente prevista per la categoria posseduta ed in base all'età del titolare dell'abilitazione.

Gli **AUTOVEICOLI, MOTOVEICOLI** e i **RIMORCHI** immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali, se prescritte, o siano muniti della documentazione prevista dal D.L. 331/1993 sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di UN ANNO, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine. L'**art. 132** CdS è applicabile anche ai cittadini comunitari che dopo aver stabilito la loro residenza in Italia, continuano a circolare sul territorio nazionale con veicoli di loro proprietà, senza aver provveduto a Nazionalizzare il mezzo, oltre il termine di UN ANNO (circolare Ministero Interno n. 300/A/1/27794/111/56 del 24 ottobre 2007).

Art. 133 CdS: gli autoveicoli, motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero, quando circolano in Italia, devono essere muniti posteriormente della sigla distintiva dello Stato di origine. Per quelli immatricolati in uno Stato dell'Unione Europea è sufficiente il simbolo comunitario che indica anche lo Stato di origine, posto a sinistra della targa. La sigla deve essere conforme alle disposizioni delle convenzioni internazionali.

Si ricorda che per i veicoli con targa straniera vi è l'obbligo di pagare subito la sanzione verbalizzata, per inottemperanza fermo del veicolo ai sensi art. 207 CdS.

Aggiornato al 15/07/2021